



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

02997/09

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI

Dott. Giuseppe SALME'

Dott. Fabrizio FORTE

Dott. Luciano PANZANI

Dott. Stefano SCHIRO'

02997/09

Presidente Oggetto: scrittura privata tra coniugi.

Consigliere R.G. 27980/06
Cron. 2997

Consigliere Rep.

Consigliere Ud. 02.12.2008

Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

-
elettivamente domiciliato in Roma, via degli
Scipioni 132, presso l'avv. Pietro Morganti, che lo rappresenta e difende per
procura in atti,

- ricorrente -

contro

-
elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria 56,
presso l'avv. Maria Curti, che la rappresenta e difende, insieme con l'avv.
Giampiero Agnese, per procura in atti,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 405/06, in data 25
gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre

2215
2008



2008 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

uditi, per il ricorrente, l'avv. Pietro Morganti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, l'avv. Giampiero Agnese, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con sentenza del 4 febbraio 2002 il Tribunale di Latina respingeva la domanda proposta da _____ nei confronti della moglie :

_____ con la quale l'attore - assumendo che il 22 settembre 1997 i due coniugi, già separati di fatto, sul presupposto di addivenire ad una separazione consensuale avevano sottoscritto una scrittura privata allo scopo di regolare i loro rapporti economici e che tuttavia la separazione aveva poi assunto la forma della separazione giudiziale per volontà della _____ aveva chiesto la dichiarazione di nullità dell'accordo di cui alla menzionata scrittura privata. Con la stessa sentenza il Tribunale di Latina, nel dichiarare valida ed efficace la scrittura del 22 settembre 1997 e nel ritenere che la medesima non fosse sottoposta alla condizione della separazione consensuale dei coniugi, disattendendo altresì la tesi della presupposizione sostenuta dall'attore, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, volta all'integrale adempimento della scrittura in questione, con il riconoscimento in suo favore della proprietà _____ di un locale sito al secondo piano di uno stabile in Fondi e la corresponsione nei suoi confronti del prezzo di £. 30.000.000 concordato per la cessione onerosa del 50% delle quote di proprietà di un'imbarcazione, avvenuta con scrittura notarile



del 18 settembre 1997.

II. Con sentenza n. 405/06 in data 25 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma, respingeva il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado dal [redacted]. Questi aveva dedotto che la scrittura privata era strettamente collegata alla separazione consensuale, rimasta senza esito a causa della mancata comparizione della [redacted] davanti al Presidente del Tribunale, e che pertanto, non essendosi concretizzata la separazione consensuale, l'accordo del 22 settembre 1997 doveva ritenersi privo di causa, potendosi comunque, in alternativa, ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di presupposizione, in quanto "il presupposto oggettivo che le parti, allorché hanno regolato i loro rapporti economici, hanno tenuto presente era la separazione consensuale". Altrimenti, secondo l'appellante, non aderendo a tale impostazione le attribuzioni patrimoniali effettuate in favore della [redacted] avrebbero costituito delle donazioni, annullabili per mancanza dei requisiti di cui all'art. 782 c.c.

A fondamento della propria decisione, la Corte di merito così motivava:

II.a. sulla base dell'interpretazione dell'accordo inter partes del 22 settembre 1997, effettuata alla stregua dei criteri del senso letterale delle parole e della volontà delle parti, doveva ritenersi che l'intento dei coniugi – costituente la causa del negozio – fosse quello di regolare i più importanti rapporti economici, prima di rivolgersi al giudice per la separazione, al fine di eliminare controversie su questioni non strettamente riguardanti la separazione stessa e definire anche i rapporti economici con i figli maggiorenni, che con la separazione non avevano nulla a che fare;

II.b. non poteva essere condivisa la tesi della presupposizione sostenuta dal [redacted]



, in quanto non era emerso che la separazione consensuale fosse il presupposto comune, anche se non espresso, tenuto in considerazione dalle parti e perché la presupposizione ricorreva quando la circostanza intesa come presupposto comune era indipendente dalla volontà delle parti, mentre l'addivenire alla separazione consensuale dei coniugi dipendeva esclusivamente dalla loro volontà.

III. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il _____ sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la _____

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il _____ denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 711 c.p.c., 158, 1362 e segg. c.c., nonché vizio di motivazione, premesso che l'attribuzione in favore della moglie dell'immobile di proprietà esclusiva dello stesso _____ era prevista nella clausola n. 4 del ricorso per separazione consensuale sottoscritto dalle parti, mentre la scrittura contestuale si limitava a riprodurre il contenuto del ricorso per separazione consensuale - deduce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, i coniugi hanno riconosciuto proprio e solo nella separazione, dopo l'omologazione del Tribunale, la fonte del complesso rapporto negoziale e del trasferimento immobiliare, attraverso lo stretto collegamento tra l'attribuzione patrimoniale contenuta nella clausola n. 4 della scrittura di separazione e la volontà espressa dalle parti nella successiva clausola ^{n. 5} di evitare un contenzioso di natura patrimoniale. La Corte di merito invece non ha mai esaminato il ricorso per separazione consensuale, la cui valutazione avrebbe consentito di accertare che l'attribuzione patrimoniale era prevista nella clausola ^{n. 4} dello stesso ricorso e



poi meramente riportata nella scrittura del 22 settembre 1997.

2. Con il secondo motivo il ricorrente – ancora prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1362 e segg. c.c., nonché vizio di motivazione – lamenta che la Corte di merito abbia limitato l'interpretazione letterale della scrittura inter partes del 22 settembre 1997 alla sola frase riportata nella premessa dell'atto, nella quale si afferma che i coniugi “sono venuti nella determinazione di separarsi”, trascurando altri elementi di valutazione e di interpretazione – quali la contestualità del ricorso di separazione consensuale e della citata scrittura, e la identità testuale tra la parte della scrittura afferente il trasferimento immobiliare e la clausola⁴ del ricorso per separazione consensuale, che avrebbero invece consentito di accertare la connessione teleologica e il collegamento negoziale tra detto ricorso e la scrittura privata coeva, collegamento non meramente occasionale, ma dipendente dalla genesi stessa del rapporto, trovando causa la scrittura nel ricorso per la separazione consensuale.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento.

La Corte di appello si è puntualmente pronunciata sulle doglianze dell'appellante, ritenendo motivatamente - attraverso l'interpretazione letterale della scrittura 22 settembre 1997 e l'accertamento della volontà dei coniugi, compiuto anche in relazione alla regolamentazione predisposta per la loro separazione personale – che l'intento comune delle parti e la stessa causa della scrittura del 22 settembre 1997 fossero quelli ~~quelli~~ di regolare i propri rapporti economici prima di rivolgersi al giudice per la separazione, al fine di eliminare possibili <<controversie su questioni non strettamente



riguardanti la separazione>> stessa e di <<definire anche i rapporti economici con i figli maggiorenni che con la separazione non avevano nulla a che fare>>. La Corte di merito ha anche escluso che il negozio fosse sottoposto alla condizione della separazione consensuale dei coniugi e che detta separazione costituisse comunque il presupposto comune tenuto presente dalle parti. Così argomentando la Corte di merito, non solo ha tenuto conto della scrittura di separazione dei coniugi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella prima parte delle sue richiamate censure, ma, con esauriente e idonea motivazione, ha altresì ritenuto che la effettiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi stessi fosse contenuta nella scrittura del 22 settembre 1997, escludendone la natura meramente riproduttiva degli accordi di separazione.

3.1. Le ulteriori doglianze svolte a tale riguardo dal ricorrente si risolvono in non consentite critiche all'interpretazione della regolamentazione contrattuale posta in essere dalle parti, non accompagnate dalla precisa indicazione, nel ricorso per cassazione, della violazione di specifiche regole interpretative e dalla circostanziata deduzione di vizi di motivazione, e nella inammissibile prospettazione di una diversa interpretazione della stessa regolamentazione, ritenuta preferibile.

Osserva infatti il collegio che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della



censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione deve essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. 2007/4178; 2007/5273; 2007/15604).

4. Con il terzo motivo il ... denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello posto a suo carico le spese di lite.

La censura è priva di fondamento. Le spese del giudizio di appello sono state legittimamente addebitate al ..., risultato soccombente all'esito del giudizio di appello, in conformità al disposto dell'art. 91, comma 1, c.p.c. (Cass. 2001/4485; 2003/3964; 2006/3083).



5. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed anche le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.

Il consigliere estensore

Stefano Schirò

Il presidente

Maria Gabriella Luccioli

UNITA' DI INIZIATIVA DEL TRIBUNALE

PRODOTTO DA

Deposizione in Tribunale

10 FEB. 2009

11

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi